


Spediz. abb. post 45% - art 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 settembre 1998

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 156

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Decreti ministeriali relativi alla liquidazione del patrimonio
ed alla approvazione dei bilanci finali di liquidazione
delle gestioni liquidatorie di vari enti.**

**Decreti ministeriali relativi alla chiusura delle gestioni
liquidatorie di vari enti.**

SOMMARIO

MINISTERO DEL DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Modena</i>	Pag.	7
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata</i>	»	11
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del lascito scolastico Sbarretti di Roma</i>	»	16
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Catanzaro</i>	»	19
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pisa</i>	»	23
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Campobasso</i>	»	27
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di La Spezia</i>	»	31
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Viterbo.</i>	»	35
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Reggio Emilia</i>	»	40
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Massa Carrara</i>	»	44

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa di soccorso della società Veneta ferrovie di Padova</i>	Pag.	48
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Gorizia</i>	»	50
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del Consorzio nazionale produttori canapa</i>	»	54
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Ente nazionale per la protezione del fanciullo</i>	»	57
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Istituto incremento ippico di Foggia</i>	»	60
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa di soccorso dell'Azienda consorzata interprovinciale trasporti (A.C.I.T.) del Consorzio ferrotranviario Pisa-Livorno di Pisa</i>	»	63
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche in Legnano</i>	»	65
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Como</i>	»	68
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa di soccorso dell'Azienda municipalizzata trasporti autofiloviari di Bari (A.M.T.A.B.)</i>	»	72
DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.)</i>	»	74
DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Opera pia «Regina Margherita» di Roma</i>	»	77
DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siena</i>	»	80
DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari</i>	»	84
DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova</i>	»	88

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona</i>	Pag. 91
DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia</i>	» 95
DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del Consorzio idraulico di terza categoria «Consorzio idraulico di difesa del torrente Parma» - Parma</i>	» 98
DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — <i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del Pio istituto agricolo vogherese «Fondazione Carlo Gallini»</i>	» 100
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia del personale della società nuova S.A.T.I.P. (Società autotrasporti interprovinciale piemontesi) di Cuneo</i>	» 103
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda provinciale trasporti (A.P.T.) di Gorizia</i>	» 104
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia servizi trasporti urbani dell'Azienda elettrica municipalizzata (A.E.M.) di Cremona</i>	» 104
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria torrente Cerfone - Monterchi (Arezzo)</i>	» 105
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Missioni conto terzi» di pertinenza della Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti</i>	» 106
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Parco Capodimonte - Convenzione 869/87 del 28 novembre 1989 con fondi Agensud»</i>	» 107
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Restauro monumenti per itinerari turistici» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici e storici per l'Abruzzo - L'Aquila</i>	» 108
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Itinerari turistico culturali nel Mezzogiorno» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio</i>	» 109
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — <i>Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio intercomunale di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Secchia tra lo sbocco del torrente Lucenta nel fiume stesso ed il ponte Veggia con sede in Castellarano (Reggio Emilia)</i>	» 109

- DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1997. — *Dichiarazione di chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata «Ricerca sistematica sulle opere d'arte conservate nei musei statali» con fondi C.N.R.* Pag. 110
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Dichiarazione di chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata «Mostre e restauri nei musei dipendenti dalla Soprintendenza B.A.S. di Napoli con fondi della regione Campania, Banco di Napoli»* » 111
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria «Correntiva e Corella» di Pasiano (Pordenone)* » 112
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Trebbia (Piacenza)* » 113
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda destra del fiume Trebbia (Piacenza)* » 114
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Archivi della scienza e della tecnica» - contabilità speciale n. 1617 - con fondi C.N.R.* » 115
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Spese generali di funzionamento - contabilità speciale n. 1394/4» presso la Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta* » 115
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita con fondi Programma operativo plurifondo (P.O.P.) - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Regione Campania - CEE* » 116
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Restauri e sistemazioni musei di Capodimonte - San Martino e Floridiana»* » 117
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Interventi finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Lavori di sistemazione museografica del Museo garibaldino di Caprera-La Maddalena (Sassari)* » 118
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Formazione e storia delle collezioni estensi. Nascita e sviluppo della Galleria nazionale di Modena»* » 119
- DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1997. — *Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa del fiume Trebbia dal Ponte di Savignano al Ponte di San Martino (Piacenza)* » 119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 novembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Modena.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani);

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Modena;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 12.901.004;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Modena è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo di L. 12.901.004.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 12.901.004 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul c/c infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, Casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
MODENA***Bilancio finale di liquidazione al* 10-6-1997*A) Stato patrimoniale***Attività***Disponibilità giacenti sul
c/c infruttifero n. 21108 (ex 597)
acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato*

L. 12.901.004

Passività*Capitale netto di liquidazione*

L. 12.901.004

**IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio GONTENTO)**

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
MODENA**

Bilancio finale di liquidazione al 10.6.1994

B) Conto Economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività

- Valore residuo del bene immobile trasferito con D.I. del 17.9.1992	L.	1
- Valore residuo dei beni mobili trasferiti con D.I. del 17.9.1992	L.	1
- Valore residuo delle attrez. sanitarie trasferito con D.I. del 17.9.1992	L.	1
- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 1° e 3° comma della L. n. 638/83	L.	259.284.853
- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della L. n. 638/83 (UANSF)	L.	<u>374.128.198</u>
Totale parziale		L. 633.413.054

Sopravvenienze di passività

-Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi	L.	<u>43.704.217</u>
Totale parziale		L. 43.704.217

Avanzo finale di liquidazione L. 12.901.004

TOTALE **L. 690.018.275**

Rendite e profitti

Avanzo di liquidazione AL 30 - 6 - 1981 L. 630.688.163

Sopravvenienze di attività

- Per accertamenti di nuovi o maggiori
riscossioni su c/c bancario L. 217.700

- Interessi attivi maturati sulle
disponibilità liquide L. 16.483.045

Totale parziale L. 16.700.745

Insussistenze di passività

- Per estinzione di debiti ai sensi
dell'art. 15 della legge 638/83 L. 817.395

- Per estinzione di debiti ai sensi
dell'art. 9 della legge 456/87 L. 46.717


- Per estinzione di debiti ai sensi
dell'art. 47-ter della legge 85/95 L. 41.966

- Per minori oneri su Indennità
di quiescenza L. 41.723.289

Totale parziale L. 42.629.367

TOTALE RENDITE E PROFITTI L.690.018.275

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENTO)



DECRETO 26 novembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 238.945.259;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Macerata è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione che si chiude con un avanzo di L. 238.945.259.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 238.945.259 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, Casse servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA****BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 14.04.1997**

a) STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Disponibilità giacenti nel c.
infruttifero n.21108 (ex 597),
acceso presso la Tesoreria
Centr., ai sensi dell'art.77,
L.833/78.

238.945.259

TOTALE

238.945.259**PASSIVITA'**

Capitale netto di liquidazione

238.945.259

TOTALE

238.945.259

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dott. SERGIO CONTENUTO)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA**

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL

b) CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE

Insussistenze di attività:

Estinzione crediti derivanti da contributi dello Stato ex art. 15, L. 638/83	15.512.557
Estinzione credito verso il F/do solid. naz. ex art. 15, L. 638/83	41.944.420
Estinzione sconti da ditte farmaceutiche ex art. 15, L. 638/83	325.045.578
Estinzione del F.do ind. di anzianità accantonato presso la F.N.A. ex art. 15, L. 638/83	108.740.741
Estinzione interessi sul F/do ind. di anz. ex art. 15, L. 638/83	9.484.635
Estinzione crediti per assistenza specialistica ex art. 15, L. 638/83	200.660
Estinzione crediti verso il Min. del Tesoro per rimborsi e sgravi ex art. 5, L. 638/83	2.208.535
Minor realizzo su alienaz. beni mobili assegnati all' IGED	6.957.176

Tot. insuss. di attività	<u>510.094.302</u>	
a riporto		510.094.302

a riporto		510.094.302
Sopravvenienze passive:		
Oneri della gest. di liquidazione:		
Compenso al comm. liquid.	29.891.417	
IRPEF su compenso al comm. liquid.	7.012.000	
Canone SIP	261.468	
Canone Enel	38.000	
Canone N.U.	76.981	
Parcella Avvocato	968.844	
Rit. d'acc. su parc. avv.	171.000	
Canone acqua	11.372	
Oneri condominiali	28.143.260	
Quota parte onorari Avvocatura dello Stato	1.089.633	
Oneri pers. adibito alla gestione liquid.	11.445.829	
Fatture varie	14.565.564	
INVIM su contr. alienaz. imm.	12.537.500	
Bolli su mandati	1.100	
Tot. sopravv. di pass.	<u>106.213.968</u>	<u>106.213.968</u>
TOT. SPESE E PERDITE		616.308.270
AVANZO FIN. DI LIQUIDAZ.		<u>238.945.259</u>
Tot. a pareggio		<u>855.253.529</u>

RENDITE E PROFITTI**Sopravvenienze attive:**

Avanzo al 30/6/81		481.486.768
Rimborso utenza SIP	62.500	
Introiti vari	12.036	
Maggior realizzo su alienaz. Immobile assegnato all'IGED	362.566.600	
Tot. sopr. attive	<u>362.641.136</u>	362.641.136

Insussistenze di passività:

Estinzione debiti per assistenza specialistica ex art15, L.638/83	6.111.318	
Valore residuo del F.do ind. di anzianità	<u>5.014.307</u>	
Tot. insuss. di pass.	<u>11.125.625</u>	11.125.625
TOT. REND.E PROF.		<u>855.253.529</u>

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dott. SERGIO CONTENITO)



DECRETO 26 novembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del lascito scolastico Sbarretti di Roma.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1981 con il quale il Lascito scolastico Sbarretti è stato soppresso, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e i residui beni mobili dell'ente compresi i numerari e i titoli di credito attribuiti all'Ufficio liquidazioni, ora I.G.E.D.;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del lascito scolastico Sbarretti di Roma sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 269.225.747;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del lascito scolastico Sbarretti di Roma è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione dell'ente che chiude con un avanzo di L. 269.225.747.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 269.225.747, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (*ex* 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

LASCITO SCOLASTICO SBARRETTI IN LIQUIDAZIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINALE DI LIQUIDAZIONE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	IMPORTO		IMPORTO
Tesoreria centrale dello Stato conto n. 21029 (ex 255) di cui all'art. 14 della legge n. 1404/56	L. 269.225.747	Capitale netto di liquidazione	L. 269.225.747

LASCITO SCOLASTICO SBARRETTI IN LIQUIDAZIONE
CONTO ECONOMICO

S P E S E	I M P O R T O	P R O V E N T I	I M P O R T O
IMPORTI ERRONEAMENTE INCASSATI	L. 298.652	AVANZO ALLE CONSEGNE	L. 133.323.537
MINOR REALIZZO SU TITOLI	L. 288.000	INTERESSI ATTIVI	L. 134.767.410
INTERESSI PASSIVI SU C/C VINCOLATO	L. 1.974.376	CEDOLE SU TITOLI	L. 2.131.017
		ACCERTAMENTO NUOVI CREDITI	L. 1.503.500
TOTALE SPESE	L. 2.561.028	MAGGIOR REALIZZO SU TITOLI	L. 61.311
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	L. 269.225.747		
TOTALE A PAREGGIO	L. 271.786.775	TOTALE PROVENTI	L. 271.786.775

DECRETO 26 novembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Catanzaro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 30 novembre 1960) istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i commercianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Catanzaro;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 35.703.272 si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Catanzaro è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un disavanzo di L. 35.703.272.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
DELLA EX CASSA MUTUA COMMERCianti
DI CATANZARO**

A) STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' AL 14/5/97

DISAVANZO FIN. DI LIQU.	35.793.272
TOTALE	<u>35.703.272</u>

PASSIVITA' AL 14/5/97

Prelevamento dal conto infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597), acceso presso la Tesoreria Centrale ai sensi dell'art. 77 L. 833/78.	35.703.272
--	------------

TOTALE	<u>35.703.272</u>
--------	-------------------

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dott. Sergio Contento)



**BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
DELLA EX CASSA MUTUA COMMERCianti
DI CATANZARO**

B) CONTO ECONOMICO**SPESE E PERDITE**

Disavanzo al 30/6/81 395.257.437

Insussistenze di attività:

Est. sconti su prodotti
farmaceutici ex art. 15, III
comma, L.638/83 225.979.813

Minor valore attribuito ai beni
mobili a seguito dell'attuazione
del D.l. del 3/9/83 25.943.690

TOT. INSUSS. DI ATTIVITA' 251.923.503 251.923.503

Sopravvenienze passive:

Oneri della gest. liqu. 64.503.091

Maggior valore versato
all'INADEL per
l'accantonamento al f.do
liqu.pers. 83.837.425

TOT. SOPR. PASSIVE 148.340.516 148.340.516

TOT. SPESE E PERDITE 795.521.456

RENDITE E PROFITTI**Sopravvenienze attive:**

Maggior valore attribuito alla
polizza INA 86.999.041

Ricavi della gest. liqu. 65.785

TOT. SOPR. ATTIVE 87.064.826 87.064.826

Insussistenze di passività:

Est. debiti verso Istituti di cura
ex art. 15, III comma, L.638/83 379.405.508


Est. deb. verso Opera Pia In
Charitate Christi - Giovanni
Apa - S. maria (Cz) ai sensi
dell' art. 15, III comma,
L.638/83 4.305.861

Est. deb. verso U.A.N.S.F. ai
sensi dell' art. 15, III comma,
L. 638/83 40.554.429

TOT. A RIPORTO 424.265.798 424.265.798

TOT. A RIPORTO	424.265.798	428.265.798
Est. deb. verso F.N.A.O. ai sensi dell' art. 15, I comma, L. 638/83	248.487.560	
TOT. INSUSS. DI PASSIVITA'	<u>672.753.358</u>	<u>672.753.358</u>
TOT. RENDITE E PROFITTI		759.818.184
DISAVANZO FIN. DI LIQU.		<u>35.703.272</u>
TOT. A PAREGGIO		<u>795.521.456</u>

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dott. Sergio Contento)



DECRETO 26 novembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pisa.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Pisa;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 232.480.969;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pisa è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo di L. 232.480.969.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 232.480.969 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul c/c infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - IGED - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI
DI PISA*****Bilancio finale di liquidazione al******A) Stato patrimoniale******Attività****Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597)**accesso presso la Tesoreria centrale dello Stato*L. 232.480.969*Totale disponibilità*L. 232.480.969

=====

Passività***Capitale netto di liquidazione***L. 232.480.969

=====

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENTI)

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI
DI PISA*****Bilancio finale di liquidazione al******B) Conto economico******Spese e perdite*****Insussistenze di attività**

- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 1° e 3° comma della legge n. 638/83	L. 182.836.434	
- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della L. n. 638/83 (crediti per sconti farmaceutici UANSF)	L. 317.699.460	
- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1404 del 1956 come modificato dallo art. 47-ter della legge n. 85 del 22.3.1995	L. 136.240	
- Minor credito dovuto a sopravvenute spese postali	L. 15.430	L. 500.687.564

Sopravvenienze di passività

- Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi	L. 42.196.627	
- Avanzo finale di liquidazione	L. 232.480.969	L. 274.677.596

TOTALE A PAREGGIO**L. 775.365.160**

Rendite e profitti

Avanzo finale di liquidazione alla data del 30.06.1981 L. 708.895.429

Insussistenze di passività

- Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15,
3° comma della legge n. 638/1983 L. 450.005
- Per estinzione di debiti ai sensi degli artt. n.
2934 e 2946 del Codice Civile L. 741.635
- Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9,
2° comma, della legge n. 456/1987 L. 185.700
- Minore importo dovuto agli impiegati trasferiti
alle UU.SS.LL. e allo INPS L. 39.386.545 L. 40.763.885


Sopravvenienze di attività

- Per accertamento di nuovi o maggiori crediti L. 787.599

Rendite

- Interessi attivi su disponibilità liquide L. 24.918.247 L. 25.705.846 L. 66.469.731
- TOTALE L. 775.365.160

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio COMITENTI)



DECRETO 26 novembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Campobasso.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D);

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Campobasso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 140.766.982 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Campobasso è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 140.766.982.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
CAMPOBASSO****Bilancio finale di liquidazione al 20.03.1997****A) Stato patrimoniale****Attività****Disavanzo finale di liquidazioneL. 140.766.982****Passività****Prelevamento dal c/c infruttifero
n. 21108 (ex 597) acceso presso
la Tesoreria centrale dello StatoL. 140.766.982****IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENUTO)**

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
CAMPOBASSO**

Bilancio finale di liquidazione al 20.03.1997

B) Conto Economico

Spese e perdite

Disavanzo di liquidazione al 30.06.1981 6.971.126

Insussistenze di attività

- Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, della L. n. 638/83	5.449.668	
- Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 9, della L. n. 1404/56 modificato dall'art. 47 ter della L. n 85 del 22.3.1995	674.000	
- Per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità dell'indennità di quiescenza presso la Federmutua Artig. ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	91.591.228	
- Trasferimento beni immobili per D.I. al patrimonio del Comune di Campobasso	<u>41.795.000</u>	
Totale insussistenze attività		139.509.896

Sopravvenienze passive

- Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi durante la gestione liquidatoria	53.008.644	
- Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi durante la gestione commissariale	1.150.000	
- Maggior oneri per indennità di quiescenza v/ personale trasferito alle UU.SS.LL. e alla Regione	<u>4.571.286</u>	
Totale sopravvenienze di passività		<u>58.729.930</u>

Totale spese e perdite **205.210.952**

Rendite e profitti**Sopravvenienze attive**

- Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	50.873	
- Accertamento di nuovi crediti	<u>1.990.418</u>	
Totale sopravvenienze attive		2.041.291

Insussistenze di passività

- Estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	51.809.301	
- Estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9 della L. 456/87	49.727	
- Estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9 della L. 1404/56 modificato dall'art. 47-ter della L. n.85/95	159.756	
- Estinzione di debiti ai sensi degli artt.2934 e 2946 C.C.	<u>10.383.895</u>	
Totale insussistenze di passività		<u>62.402.679</u>

TOTALE RENDITE E PROFITTI	64.443.970	
- DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	<u>140.766.982</u>	
Totale a pareggio		<u>205.210.952</u>

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENUTO)



DECRETO 16 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di La Spezia.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 74, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di La Spezia;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 98.382.070 si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della citata legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvare il relativo bilancio;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di La Spezia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo di L. 98.382.070.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
LA SPEZIA*****Bilancio finale di liquidazione al 5.12.1996******A) Stato patrimoniale******Attività***

Disavanzo finale di liquidazione *L. 98.382.070*

Passività

*Prelevamento dal c/c infruttifero
n°21108 (ex 597) acceso presso
la Tesoreria centrale dello Stato* *L. 98.382.070*

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENTI)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
LA SPEZIA*****Bilancio finale di liquidazione al 5.12.1996******B) Conto Economico******Spese e perdite*****Insussistenze di attività**

- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, della L. n. 638/83	L.75.656.526
- Per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità dell'indennità di quiescenza presso la Federmutua Artigiani ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	L. 57.572.989
Totale parziale	<hr/> L.133.229.515

Sopravvenienze di passività

-Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi durante la gestione liquidatoria	L. 40.370.712
Totale parziale	<hr/> L. 40.370.712
DISAVANZO FINALE AL 30.6.1981	<u>L. 92.304.123</u>
TOTALE	L.265.904.350

Rendite e profitti**Sopravvenienze di attività**

- Per accertamenti di nuovi o maggiori interessi su c/c bancario	L. 108.954	

Totale parziale		L. 108.954

Insussistenze di passività

- Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	L. 234.300	
- Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9 - 2° comma della legge 456 del 29.10.1987	L.163.372.728	
- Per estinzione debiti estinti ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del C.C.	L. 1.200.000	
- Per minori oneri su indennità di quiescenza	<u>L. 2.606.298</u>	
Totale parziale		<u>L. 167.413.326</u>
TOTALE RENDITE E PROFITTI		L. 167.522.280
DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE		<u>L. 98.382.070</u>
TOTALE A PAREGGIO		L.265.904.350

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO

(Dr. Sergio CONTI)



DECRETO 16 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Viterbo.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 74, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Viterbo;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 186.860.790 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Viterbo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 186.860.790.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA
DI VITERBO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 13.11.96

a) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disavanzo finale di liquidazione	L. 186.860.790	Prelevamento dal c/c infruttifero n.21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	L. 186.860.790
TOTALE ATTIVITA'	L. 186.860.790	TOTALE PASSIVITA'	L. 186.860.790

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio Contino)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO**

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 13 /11 / 1996

b) CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE

DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30.06.81 L. 63.495.379

INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'

- Per annullamento valore d'inventario
mobili ai sensi dell'art.65, legge n.833/78 L. 12.188.651
- Per estinzione crediti ai sensi dell'art.15,
legge 638/83, comma 3 L. 110.032.522
- Per estinzione crediti ai sensi dell'art.15,
legge 638/83, comma 3 L. 192.424.281
- Per estinzione crediti ai sensi dell'art.47-
ter, legge 22.3.95, n.85 L. 56.000
- Per estinzione crediti ai sensi degli
artt.2934 e 2946 c.c. L. 10.117.071

TOTALE L. 324.818.525

SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA'

- Accertamenti di nuovi o maggiori
debiti verso terzi L. 41.273.478
- Spese postali per trasferimento
indenn. di quiesc. all'INPS e
all'INADEL L. 1.650

- Spese tenuta c/c bancario	<u>L. 679</u>	
TOTALE		<u>L. 41.275.807</u>
TOTALE SPESE E PERDITE		<u>L. 366.094.332</u>
TOTALE A PAREGGIO		L. 429.589.711

RENDITE E PROFITTI**SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'**

- Interessi attivi	L. 6.120
--------------------	----------

INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'

- F/do amm.to mobili e attrezz. estinto per trasferim. dei beni (D.M. 3.3.89)	L. 12.188.651
- Debiti estinti ai sensi dell'art.15, legge 638/83, 3 comma	L. 38.647.084
- Debiti estinti ai sensi degli artt.2934 e 2946 del codice civile	L. 82.337.803
- Debiti estinti ai sensi dell'art.9, legge n.456/87	L.101.962.061
- Debito estinto ai sensi dell'art.47- ter, legge n.85/95	L. 150
- Accertato minor debito per indennità di quiescenza verso il pers. trasferito all'INPS	<u>L. 4.463.552</u>
TOTALE	L. 239.599.301

RENDITE

- Realizzo quota parte beni mobili
assegnati all'IGED

L. 3.123.500

TOTALE RENDITE E PROFITTI

L. 242.728.921

DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE

L. 186.860.790

TOTALE A PAREGGIO

L. 429.589.711

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dott. Sergio Contento)



DECRETO 16 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Reggio Emilia.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni comissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 57), istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Reggio Emilia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 183.625.022;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Reggio Emilia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 183.625.022;

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 183.625.022 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
REGGIO EMILIA**

Bilancio finale di liquidazione al 20.02.1997

A) Stato patrimoniale


Attività

*Disponibilità giacenti sul c/c
infruttifero n. 21108 (ex 597)
accesso presso la Tesoreria
centrale dello StatoL. 183.625022*

Passività

Capitale netto di liquidazioneL. 183.625.022

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENTO)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
REGGIO EMILIA**

Bilancio finale di liquidazione al 30-09-1997

B) Conto Economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività

- Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, della L. n. 638/83	17.687.725
- Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, della L. n. 638/83 (Cred. sconti farmaceutici UANSF)	301.603.131
- Per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità dell'indennità di quiescenza presso la Federmutua Artig. ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	163.777.858
- Estinzione valore residuo dei beni mobili ed attrezzature	<u> 2</u>
Totale insussistenze attività	483.068.716

Sopravvenienze passive

- Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi durante la gestione liquidatoria	57.575.969
- Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi durante la gestione commissariale	<u>300.000</u>
Totale sopravvenienze di passività	<u>57.875.969</u>

Totale spese e perdite	540.944.685
Avanzo finale di liquidazione	<u>183.625.022</u>
Totale a pareggio	<u><u>724.569.707</u></u>

Rendite e profitti

Avanzo di liquidazione al 30.06.1981 584.767.322

Sopravvenienze attive

- Interessi attivi maturati sulle
disponibilità liquide 17.678.584

Insussistenze di passività

- Estinzione di debiti ai sensi
dell'art. 15 della legge 638/83 53.223.966

- Estinzione fondo riserva per
insussistenza 7.814.693

- Minor oneri per indennità di
quiescenza v/ il personale tra-
sferito alle UU.SS.LL. e INPS 61.085.142

Totale a pareggio 122.123.801
724.569.707

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio ~~CONTENTI~~)



DECRETO 16 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Massa Carrara.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Massa Carrara;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 25.685.400 si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Massa Carrara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un disavanzo di L. 25.685.400.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA


**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
MASSA CARRARA****Bilancio finale di liquidazione al 30 OTTOBRE 1996****A) Stato patrimoniale****Attività**

Disavanzo di liquidazione L. 25.685.400

Passività

*Prelevamento dal c/c infruttifero
n°21108 (ex 597) acceso presso
la Tesoreria centrale dello Stato* L. 25.685.400

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio GONZALEZ)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
MASSA CARRARA**
Bilancio finale di liquidazione al 30 OTTOBRE 1996

B) Conto Economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività

- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 1° e 3° comma della L. n. 638/83	L. 82.402.880	
- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della L. n. 638/83 (UANSF)	<u>L. 81.049.713</u>	
Totale parziale		L.163.452.593
<u>Sopravvenienze di passività</u>		
-Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi	<u>L. 41.181.211</u>	
Totale parziale		<u>L. 41.181.211</u>
TOTALE		L.204.633.804

Rendite e profitti**Avanzo di liquidazione**

L. 35.492.519

Sopravvenienze di attività- Per accertamenti di nuovi o maggiori
riscossioni su c/c bancario

L. 3.043.951

- Plusvalenza per vendita beni mobili
assegnati all'IGED con D.I. 17/9/1992L. 9.123.000

Totale parziale

L. 12.166.951

Insussistenze di passività- Per estinzione di debiti ai sensi
dell'art. 15 della legge 638/83

L. 3.635.400

- Per estinzione di debiti ai sensi
dell'art. 9 della legge 1404/56

L.107.211.746

- Per minori oneri su Indennità
di quiescenzaL. 20.441.788

Totale parziale

L.131.288.934

TOTALE RENDITE E PROFITTI


L.178.948.404

DISAVANZO DI LIQUIDAZIONEL. 25.685.400

TOTALE A PAREGGIO

L.204.633.804

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio Contento)



DECRETO 16 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa di soccorso della società Veneta ferrovie di Padova.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 391 concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione della Cassa di soccorso della società Veneta ferrovie di Padova sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 167.500.260;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della società Veneta ferrovie di Padova è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 167.500.260;

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 167.500.260, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è versato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nel conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, Servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

CASSA SOCCORSO SOC. VENETA FERROVIE (PD)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità sul c/c bancario	167.500.260	Patrimonio netto	167.500.260
TOTALE ATTIVITA'	167.500.260	TOTALE PASSIVITA'	167.500.260

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA

SPESE E PERDITE		PROFITTI E RENDITE	
Insussistenza attività	31.685.401	Pratiche di surroga	775.502
		Interessi c/c	65.138.604
		Insussistenze passive	133.271.555
Avanzo di gestione	<u>167.500.260</u>		
TOTALE SPESE	199.185.661	TOTALE PROFITTI	199.185.661

DECRETO 16 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Gorizia.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i commercianti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Gorizia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 106.608.105;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Gorizia e chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio finale della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 106.608.105.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 106.608.105 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
DI GORIZIA***Bilancio finale di liquidazione al 04-12-1996***A) Stato patrimoniale****Attività**

Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597)
accesso presso la Tesoreria centrale dello Stato
Totale disponibilità

L. 106.608.105L. 106.608.105
=====**Passività**

Capitale netto di liquidazione

L. 106.608.105
=====

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTI)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
DI GORIZIA****Bilancio finale di liquidazione****B) Conto economico****Spese e perdite****Insussistenze di attività**

- Per estinzione di crediti ai sensi
dell'art. 15, 3° comma della L.
n. 638/83 (crediti per sconti far-
maceutici UANSF)

L. 15.213.299

- Per estinzione di credito ai sen-
si dell'art. 21 R.D.n. 1611/1933

L. 885.900

Totale parziale

L. 16.099.199

Sopravvenienze di passività

- Accertamento di nuovi o
maggiori debiti verso terzi

L. 60.485.638

- Avanzo finale di liquidazione

L. 106.608.105 L. 167.093.743**TOTALE A PAREGGIO****L. 183.192.942**

Rendite e profitti**Avanzo finale di liquidazione alla data del 30.06.1981**

L. 163.192.007


Sopravvenienze di attività

- Per accertamento di nuovi e maggiori crediti L. 7.584.286
- Per accertamento di nuovi e maggiori crediti
v/INA per indennità di quiescenza L. 12.079.224
- Realizzo della quota parte dei beni mobili
assegnati all'IGED, interamente ammortizzati L. 300.000 L. 19.963.510

Rendite

- Interessi attivi L. 37.425 L. 20.000.935
- TOTALE L. 183.192.942

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dra. Sergio CONTENTO)



DECRETO 20 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del Consorzio nazionale produttori canapa.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto-legge luogotenenziale n. 213 del 17 settembre 1944, istitutivo del Consorzio nazionale canapa riordinato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1953, n. 842, che ha mutato la denominazione in «Consorzio nazionale produttori canapa»;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare l'art. 1-*bis* aggiunto al decreto-legge medesimo con il quale è stata disposta la soppressione dell'ente «Consorzio nazionale produttori canapa» e la sua messa in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale produttori canapa sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 3.321.014.507;

Atteso che per l'avanzo di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio nazionale produttori canapa è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 3.321.014.507.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (*ex* 255), di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

CONTO ECONOMICO
CONSORZIO NAZIONALE PRODUTTORI CANAPA

SPESE E PERDITE		RENDITE E PROFITTI	
<u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</u>		<u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u>	
TITOLI	1.099.775	MAGGIOR REALIZZO SU IMMOBILI CNPC	257.914.797
CONTO C/O TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	660.000.000	MAGGIOR REALIZZO QUOTE ASS. PRODUTTORI CANAPA	1.162.363.500
IMPOSTE E TASSE	47.947.810	INTERESSI ESTINZIONE C/C BNA N. 422	6.349.899
SPESE VARIE	155.632.296	INTERESSI ESTINZIONE C/C BNA N. 415	29.767.849
CONTRIBUTI	215.494.883	ACCERTAMENTO MAGGIOR INCASSI RESIDUI ATTIVI	19.406.746
SPESE LEGALI	530.295	MAGGIOR INCASSI VARI	6.172.643
INDENNITA' ANZIANITA' ERARIO C/RITENUTE	329.082.268 40.380.415	INTERESSI ATTIVI C/C BNL	1.969.150.248
	-----	ANNULLAMENTO DEBITI VARI	380.504
	1.390.776.742	ANTIC PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	5.634.297
	-----	MAGGIOR REALIZZO TITOLI	1.110.500
		INTERESSI SU TITOLI	427.550
		RISCOSSIONE PER FITTI	12.000.000

			3.470.678.533

<u>INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'</u>		<u>INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'</u>	
MINOR REALIZZO PER CESSIONI IMMOBILI:		MINOR REALIZZO CONFERENTI C/PARTITE IN SOSPESO	706.019.856
IMMOBILI C/ENTE FIBRE	615.656.677	MINOR PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	1.585.256.859
IMMOBILI AZIENDE AGRICOLE	118.235.597		-----
MOBILI E ARREDI CNPC	20.280.988		2.291.276.715
MACCHINE E IMPIANTI	10.835.665		-----
MOBILI E IMPIANTI AZ. AGRIC.	14.680.066		
ATTREZZATURE DI MAGAZZINO	851.650		
MINOR REALIZZO SU TITOLI	1.300		
MINOR RISCOSSIONE QUOTE FEDERCONSORZI	5.000		
MINOR RISCOSSIONE ESTINZIONE LIBRETTO BNA	660.000		
MINOR REALIZZO PER RESIDUI ATTIVI	45.327.427		

	826.474.070		

DISAVANZO ALLE CONSEGNE	223.689.929		

TOTALE SPESE E PERDITE	2.440.940.741		

AVANZO FINALE DI LIQUIDAZ.	3.221.054.507		

TOTALE A PAREGGIO	5.761.955.248		

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
STATO PATRIMONIALE

CONSORZIO NAZ PRODUTTORI (ANAPA)

ATTIVITA'

AVANZO DI LIQUIDAZIONE GIACENTE PRESSO
 IL CONTO N. 21029 (EX 255), DI CUI
 ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56
 ACCESSO PRESSO LA TESORERIA
 CENTRALE DELLO STATO

PASSIVITA'

3 321 014 507
 =====
 CAPITALE NETTO
 DI LIQUIDAZIONE 3 321.014 507
 =====

DECRETO 20 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Ente nazionale per la protezione del fanciullo.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo è stato soppresso e le residue operazioni di liquidazione sono state avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 851.691.027 ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione dell'ente che chiude con un disavanzo di L. 851.691.027.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE MORALE DEL FANCIULLO IN LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE AL 31/3/79	L. 96.637.592		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	L. 2.328.859.959	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L. 1.339.102.363
INSUSSISTENZE DI ATTIVO	L. 97.292.022	INSUSSISTENZE DI PASSIVO	L. 331.996.183
REST. ZIONE FONDI ANTICIPATI ENTI	L. 1.129.910.025	ANTICIPAZIONE FONDI ENTI	L. 1.129.910.025
TOTALE COSTI	L. 3.652.699.598	DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE (coperto con intervento a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404)	L. 851.691.027
TOTALE A PAREGGIO	L. 3.652.699.598	TOTALE RICAVI	L. 3.652.699.598

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE MORALE DEL FANCIULLO IN LIQUIDAZIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINALE DI LIQUIDAZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE		PASSIVITA' ESTINTE	
	IMPORTO		IMPORTO
DISAVANZO FINALE	L. 851.691.027	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (ex 255) di cui all'art. 14 della legge n. 1404/56, accesso presso la Tesoreria centrale dello Stato	L. 851.691.027

DECRETO 20 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Istituto incremento ippico di Foggia.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale l'Istituto incremento ippico di Foggia è stato soppresso e messo in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 con il quale le operazioni di liquidazione del soppresso ente sono state avviate a partire dal 1° aprile 1979 al Ministero del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazioni (ora I.G.E.D.);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Istituto incremento ippico di Foggia sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo di L. 80.634.893;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto incremento ippico di Foggia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 80.634.893 è devoluto allo Stato e versato — unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato all'Istituto incremento ippico di Foggia — al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI FOGGIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

PERDITE		PROFITTI	
costi della gestione liquidatoria	1 006.014.939	avanzo alla data delle consegne	603.660.679
sopravvenienze passive	848.526.481	ricavi della gestione liquidatoria	1.940.884.855
insussistenza delle attività	665.362.990	sopravvenienze attive	20.603.170
		insussistenze delle passività	35.390.599
Totale perdite	2.519.904.410		
Avanzo finale di liquidazione	80.634.893		
	<u>2 600.539 303</u>		<u>2.600.539.303</u>

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI FOGGIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA'

ATTIVITA'	PASSIVITA'
Avanzo di liquidazione giacente presso il c/c n. 21029 (ex 255) di cui all'art. 14 della legge 1404/1956, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	80 634 893
	80.634 893

DECRETO 20 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa di soccorso dell'Azienda consorziata interprovinciale trasporti (A.C.I.T.) del Consorzio ferrotranviario Pisa-Livorno di Pisa.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrottramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione della Cassa di soccorso dell'Azienda consorziata interprovinciale trasporti (A.C.I.T.) del Consorzio ferrotranviario Pisa-Livorno di Pisa sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di L. 1.002.439.555;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda consorziata interprovinciale trasporti (A.C.I.T.) del Consorzio ferrotranviario Pisa-Livorno di Pisa è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 1.002.439.555.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 1.002.439.555 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è versato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

CASSA SOCCORSO ACIT DI PISA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità c/Tesoreria C,	200.000.000	Patrimonio netto	1.002.439.555
Disponibilità c/BNL	<u>802.439.555</u>	di liquidazione	
TOTALE ATTIVITA'	1.002.439.555	TOTALE PASSIVITA'	1.002.439.555

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA

SPESE E PERDITE		PROFITTI E RENDITE	
Indennità Personale	2.327.783	Interessi attivi	168.324.608
Postali	2.250	insussistenze di passività	<u>1.299.395.487</u>
Insussistenze di attività	463.282.862		1.467.720.095
Soprawvenienza passiva	140.826.840	Soprawvenienza attiva	<u>332.455</u>
cessione credito			1.468.052.550
	<u>606.439.735</u>	Soprawvenienza attiva credito trasferito	140.826.740
Avanzo	1.002.439.555		
TOTALE SPESE	1.608.879.290	TOTALE PROFITTI	1.608.879.290

DECRETO 20 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche in Legnano.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981 con il quale è stato dichiarato estinto l'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche in Legnano;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'ente suddetto sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di L. 28.146.359;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche in Legnano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 28.146.359.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 28.146.359 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255), di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

S.I.R.G.S. *** Ispettorato Generale Enti Disciolti ***

Ente : 0097 I.LEGNANESE CURIE MAR-TERN-CLIN

Bilancio finale di liquidazione al 22 SETTEMBR 1997

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA' REALIZZATE		PASSIVITA' ESTINTE	
BANCHE	9.270.260	SPESE LEGALI	9.423
TITOLI ENESSI E GARANTITI DALLO STATO ED ECC.	145.000		
ALTRI ENESSI ATTIVI	18.722.722		
DIVIDENDI, COMPETENZE SU TITOLI, AZIONI E ECC.	17.800		
	28.155.782	Avanzo finale di liquidazione	28.146.359
	*****		28.155.782
SPESE E RECUPERI PER ACCREDITI E ADEBITI ERRATI	624.180	SPESE E RECUPERI PER ACCREDITI E ADEBITI ERRATI	624.180

*** Ispettorato Generale Enti Disciolti ***

Ente 0097 I. LEGNANESE CURE MAR-TERN-CLIN

Bilancio finale di liquidazione al 22 SETTEMBR 1997

CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE		PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DELLE CONSEGNE RENDITE E PROFITTI	13.179.533
SPESE LEGALI	8.423	INTERESSI ATTIVI	18.722.722
ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	18.660	DIVIDENDI, COMPETENZE SU TITOLI, AZIONI E ECC.	17.800
ACCERTAMENTO MINORI CREDITI	7.166.666	ANNULLAMENTO DEBITI VERSO ERARIO PER IMPORTO ECC.	3.766.000
ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA ECC.	24.000	ANNULLAMENTO DEBITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA ECC.	199.073
DEVOLUZIONE DENI 'OPE LEGIS'	520.000		-----
Avanzo finale di liquidazione	7.738.769		35.885.128
	28.146.359		*****
	35.885.128		*****

DECRETO 20 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Como.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Como;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 524.850.036;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Como e chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'Ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 524.850.036.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 524.850.036 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
DI COMO***Bilancio finale di liquidazione al 16 luglio 1997***A) Stato patrimoniale**

Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	<u>L. 524.850.036</u>
Totale disponibilità	<u>L. 524.850.036</u>
Capitale netto di liquidazione.....	<u>L. 524.850.036</u>

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENUTO)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
DI COMO**

Bilancio finale di liquidazione al 16 luglio 1997

B) Conto economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività

- per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 1° comma della Legge n. 638/83	L. 3.320.160	
- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della Legge n. 638/83 (crediti per sconti farmaceutici UANSF)	L. 283.223.600	
- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1404 del 1956 come modificato dall'art. 47-ter della legge n. 85 del 22.3.1995	L. 31.830	
- Per estinzione valore beni mobili assegnati al- l'I.G.E.D.	L. _____ 1	L. 286.575.591

Sopravvenienze di passività

- Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi della gestione liquidatoria	L. 52.675.105	
- Avanzo finale di liquidazione	L. 524.850.036	L. 577.525.141
TOTALE A PAREGGGIO		<u>L. 864.100.732</u>

Rendite e profitti**Avanzo finale di liquidazione alla data del 30.06.1981****L. 260.826.122****Insussistenze di passività**

- Per estinzione di debiti ai sensi degli artt. nn. 2934 e 2946 del Codice Civile

L. 18.000.000

- Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. n. 10 del DPR n. 24 del 29.1.1979

L. 47.661.269

L. 65.661.269

Sopravvenienze di attività

- Per accertamento d'incasso di maggiori entrate riguardanti il conto cassa

L. 506.396.960


- Per accertamento di nuovi e maggiori crediti della gestione liquidatoria

L. 848.400

- per accertamento di nuovi e maggiori crediti v/INA per indennità di quiescenza

L. 30.367.981L. 537.613.341

Totale

L. 603.274.610L. 864.100.732IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENENTE)


DECRETO 20 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa di soccorso dell'Azienda municipalizzata trasporti autofiloviari di Bari (A.M.T.A.B.).

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette Casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione della Cassa di soccorso dell'Azienda municipalizzata trasporti autofiloviari di Bari (A.M.T.A.B.) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di L. 25.632.757;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'azienda municipalizzata trasporti autofiloviari di Bari (A.M.T.A.B.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 25.632.757.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 25.632.757 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è versato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

BILANCIO FINALE

CASSA DI SOCCORSO DELL'A.M.T.A.B.-

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Disponibilità c/BNL	26.632.757	debiti vs. Tesoreria patrimonio netto di liquidaz.	1.000.000 25.632.757
TOTALE	26.632.757		26.632.757

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA

SPESE E PERDITE		PROFITTI E RENDITE	
Insussistenze di attività	5.284.854	insussistenze di passività	22.878.265
oneri derivanti da sentenza	1.146.500	sopravenienze attive	3.880.362
Inps	201.256	interessi attivi	5.506.740
TOTALE SPESE	6.632.610		
Avanzo finale di liquidazione	25.632.757		
TOTALE A PAREGGIO	32.265.367	TOTALE PROFITTI	32.265.367

DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il regio decreto-legge n. 126 del 2 giugno 1939 che ha istituito l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1957, n. 135, con il quale è stato soppresso l'E.Ge.L.I.;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1957, n. 163, con il quale venne nominato un commissario liquidatore con il compito di effettuare le operazioni di liquidazione entro il termine di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1957, n. 287, con il quale le residue operazioni di liquidazione dell'E.Ge.L.I. sono state avviate al Ministero del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazioni;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 1.160.510.400;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 1.160.510.400.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 1.160.510.400, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (*ex* 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

E.Ge.L.I. IN LIQUIDAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
AVANZO DI LIQUIDAZIONE GIACENTE PRESSO IL CONTO N. 21029 (EX 255), DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESSO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 1.160.510.400	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE	L. 1.160.510.400

E.Ge.L. I. IN LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
MINUSVALENZE SU MOBILI E MACCHINE	L. 376.116	AVANZO ALLE CONSEGNE: Fondo di dotazione	L. 17.000.000
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	L. 89.353.382	Utile esercizi precedenti	L. 5.598.055
SPESE DI LIQUIDAZIONE	L. 16.193.316	Utile esercizio 1957	L. 887.605
SOPRAVVENIENZE PASSIVE: Maggiori debiti	L. 4.477.301	INSUSSISTENZA DI PASSIVITA'	L. 78.729.302
Altre passività sopravvenute	L. 338.665.509	INTERESSI ATTIVI	L. 964.948.764
TOTALE PERDITE	L. 449.065.624	SOPRAVVENIENZE ATTIVE: Nuovi e maggiori crediti	L. 393.640.133
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	L. 1.160.510.400	Altre attività sopravvenute	L. 148.772.165
TOTALE A PAREGGIO	L. 1.609.576.024	TOTALE PROFITTI	L. 1.609.576.024

DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Opera pia «Regina Margherita» di Roma.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, con il quale è stata disposta l'estinzione dell'opera pia «Regina Margherita» di Roma;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Opera pia «Regina Margherita» di Roma sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 32.883.865 ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Opera pia «Regina Margherita» di Roma è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 32.883.865.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

ENTE OPERA PIA REGINA MARGHERITA DI ROMA
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	L. 32.883.865	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESSO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 32.883.865
TOTALE	L. 32.883.865	TOTALE	L. 32.883.865

ENTE OPERA PIA REGINA MARGHERITA DI ROMA

CONTO ECONOMICO

S P E S E	IMPORTO	PROVENTI	IMPORTO
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	L. 9.428.542	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA' Minori debiti	L. 5.199.430
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA': Minori realiz. su vendita titoli Minori accertamenti su crediti	L. 4.280.135 L. 808.747	SOPRAVVENIENZE ATTIVE Nuovi e maggiori crediti	L. 7.229.651
SOPRAVVENIENZE PASSIVE: Nuovi e maggiori debiti fitti passivi	L. 56.443.922 L. 6.124.216	Cedole su titoli Lascito Franchetti Cedole su titoli Lascito Andosilla Interessi attivi Proventi vari	L. 4.871.275 L. 2.706.886 L. 24.003.755 L. 190.700
TOTALE SPESE	L. 77.085.562	TOTALE PROVENTI	L. 44.201.697
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	L. 32.883.865
TOTALE SPESE	L. 77.085.562	TOTALE A PAREGGIO	L. 77.085.562

DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siena.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 74, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siena;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 52.859.914 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siena è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della cassa predetta, che si chiude con un disavanzo di L. 52.859.914.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
SIENA**

Bilancio finale di liquidazione al 30.07.1997

A) Stato patrimoniale

Attività

Disavanzo finale di liquidazioneL. 52.859.914

Passività

*Prelevamento dal c/c infruttifero
n. 21108 (ex 597) acceso presso
la Tesoreria centrale dello StatoL. 52.859.914*

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENUTO)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI
SIENA****Bilancio finale di liquidazione al 30.07.1997****B) Conto Economico****Spese e perdite****Insussistenze di attività**

- Estinzione di crediti ai sensi
dell'art. 15, 3° comma, della
L. n.638/83

356.939.482

Totale insussistenze attività

356.939.482

Sopravvenienze passive

Debiti della gestione liquidatoria

50.637.330

Totale sopravvenienze di passività

50.637.330

Totale spese e perdite

407.576.812

Rendite e profitti

Avanzo al 30/06/1981	310.306.652
----------------------	-------------

Sopravvenienze attive

- Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	6.841.448
- Accertamento di nuovi crediti	235.000
- Alienazione beni mobili assegna- ti all'IGED	<u>1.100.000</u>

Totale sopravvenienze attive	8.176.448
------------------------------	-----------

Insussistenze di passività

- Estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	11.833.454
- Minori oneri per indennità di quiescenza verso il personale trasferito all'INPS e alle UU.SS.LL.	<u>24.400.344</u>

Totale insussistenze di passività	36.233.798
-----------------------------------	------------

TOTALE RENDITE E PROFITTI	354.716.898
- DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	<u>52.859.914</u>

Totale a pareggio	407.576.812
-------------------	-------------

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONTENTO)



DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 277.962.406;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 277.962.406.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 277.962.406 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del Tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
DELLA EX CASSA MUTUA COMMERCianti
DI BARI**

A) STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' AL 3/9/97


Disp. giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria Centr. dello Stato	277.962.406
TOTALE	<u>277.962.406</u>

PASSIVITA' AL 3/9/97

Capitale Netto di Liquidazione.	277.962.406
---------------------------------	-------------

TOTALE	<u>277.962.406</u>
--------	--------------------

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dot. Sergio Contenti)



**BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
DELLA EX CASSA MUTUA COMMERCianti
DI BARI**

**B) CONTO ECONOMICO
SPESE E PERDITE**

Insussistenze di attività:


Est. sconti su prodotti farmaceutici ex art. 15, III comma, L. 638/83	438.902.813	
Est. depositi cauz. ai sensi dell'art. 9, L. 1404/56, così come modificato dall'art. 47 ter, L. 22/3/95	146.500	
Est. dep. cauzionali ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. 24/12/93 n. 537	443.950	
TOT. INSUSS. DI ATTIVITA'	439.493.263	439.493.263
Sopravvenienze passive:		
Oneri della gest. liqu.	177.668.789	
Maggior valore versato all'INADEL per l'accantonamento al f.do liqu pers.	29.028.658	
TOT. SOPR. PASSIVE	206.697.447	206.697.447
TOT. SPESE E PERDITE		646.190.710
AVANZO FIN. DI LIQU.		277.962.406
TOT. A PAREGGIO		924.153.116

RENDITE E PROFITTI

Avanzo al 30/6/81		180.077.925
Sopravvenienze attive:		
Int. maturati sulle disp. liquide	22.632.591	
Introiti da esattorie	2.283.244	
Est. c/c e liqu. competenze	4.736.440	
Maggior valore attribuito alla polizza INA	62.906.164	
Ricavi della gest. liqu.	1.531.744	
Proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili	1.350.350	
TOT. SOPR. ATTIVE	95.440.533	95.440.533
Insussistenze di passività:		
Est. debiti ex artt. 2934 e 2946 del c.c.	645.067.948	
TOT. A RIPORTO	645.067.948	645.067.948

TOT. A RIPORTO	645.067.948	645.067.948
Est deb. Ex artt. 2934 e 2946 del c.c.	344.360	
Accert. minori debiti per ass. medico generica	3.222.350	
TOT. INSUSS. DI PASSIVITA'	<u>648.634.658</u>	<u>648.634.658</u>
TOT. RENDITE E PROFITTI		<u>924.153.116</u>

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
Donn Sergio Contento



DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1963, n. 2210, istitutivo del «Fondo di previdenza personale di ruolo dell'istituto autonomo per le case popolari di Genova»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 1978, n. 274, con il quale è stata disposta la soppressione del «Fondo di previdenza personale di ruolo dell'istituto autonomo per le case popolari di Genova» e la sua messa in liquidazione con le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del «Fondo di previdenza personale di ruolo dell'istituto autonomo per le case popolari di Genova» sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 3.152.569.661;

Atteso che tale avanzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, va devoluto allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del «Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 3.152.569.661.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto Ente, è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255), di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI RUOLO I.A.C.P. GENOVA
CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE	RENDITE E PROFITTI
<u>SOPRAVV. PASSIVE</u>	AVANZO ALLE CONSEGNE: 782.022.595
IMPOSTE E TASSE 1.213.600	<u>INSUSS. DI PASSIVITA'</u> 69.692
SPESE VARIE 977.850	<u>SOPRAVV. ATTIVE:</u>
	MAGGIORI ENTRATE 339.732.761
	INTERESSI ATTIVI B.N.L. 1.724.995.653
	INTERESSI SU TITOLI IN DEP. 307.856.410
	PREMI SU TITOLI 84.000
TOTALE SPESE 2.191.450	TOTALE PROVENTI 3.154.761.111
AVANZO DI LIQUIDAZIONE 3.152.569.661	
TOTALE A PAREGGIO 3.154.761.111	3.154.761.111

FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI RUOLO I.A.C.P. GENOVA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	PASSIVITA'
<p>AVANZO DI LIQUIDAZIONE GIACENTE PRESSO IL CONTO 21029 (EX 255) DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESSO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</p>	<p>3.152.569.661</p> <p>CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE</p> <p>3.152.569.661</p>

DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 220.260.755;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 220.260.755.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 220.260.755 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (*ex* 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
DI ANCONA***Bilancio finale di liquidazione al 06 Ottobre 1997*

A) Stato Patrimoniale


Attività

Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso
la Tesoreria Centrale dello Stato..... L. 220.260.755
Totale disponibilità L. 220.260.755

Passività

Capitale netto di liquidazione L. 220.260.755

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
(Dr. Sergio CONIENCO)



**CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
DI ANCONA**

Bilancio finale di liquidazione al

B) Conto economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività

- Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della Legge n. 638/83 (crediti per sconti farmaceutici UANSF)	L. 236.987.546	
- per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della Legge n. 638/83	L. <u>22.624.122</u>	L. 259.611.668

Sopravvenienze di passività

- Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi della gestione commissariale	L. 3.247.054	
- Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi della gestione liquidatoria	L. 59.521.654	
- Maggiore valore versato per l'indennità di quiescenza	L. <u>4.892.268</u>	L. 67.660.976
- Avanzo finale di liquidazione		L. <u>220.260.755</u>

TOTALE A PAREGGGIO	<u><u>L. 547.533.399</u></u>
--------------------	------------------------------

Rendite e profittiAvanzo finale di liquidazione alla data del 30.06.1981

L. 198.023.525

Insussistenze di passività

- Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9, 2° comma della legge n. 456/87

L. 248.065.027

- Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. n. 15, 3° comma della legge n. 638/83

L. 55.622.825

L. 303.687.852

Sopravvenienze di attività

- Per accertamento di nuovi e maggiori crediti (interessi)

L. 13.881.674

- Per accertamento di nuovi e maggiori crediti della gestione commissariale

L. 1.843.154

- Per accertamento di nuovi e maggiori crediti della gestione liquidatoria

L. 7.523.554

- per accertamento di nuovi e maggiori crediti v/INA per indennità di quiescenza

L. 21.573.640


- realizzo della quota parte dei beni mobili assegnati allo IGED, interamente ammortizzati

L. 1.000.000L. 45.822.022

- TOTALE

L. 349.509.874L. 547.533.399

IL CONSIGLIERE MINISTERIALE AGGIUNTO
 (Dr. Sergio CONTI)



DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, n. 4354, con il quale l'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia è stato dichiarato estinto e sottoposto al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 942.767.542 ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (*ex* 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 942.767.542.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

ENTE DELLE COLONIE CLIMATICHE DELLA PROVINCIA DI PAVIA IN LIQUIDAZIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINALE DI LIQUIDAZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE		PASSIVITA' ESTINTE	
	IMPORTO		IMPORTO
DISAVANZO FINALE	L. 942.767.542	PRELEVAMENTO DAL CONTO N.21029 (ex 255) di cui all'art. 14 della legge n. 1404/56, accesso presso la Tesoreria centrale dello Stato	L. 942.767.542

ENTE DELLE COLONIE CLIMATICHE DELLA PROVINCIA DI PAVIA IN LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
INSUSSISTENZA DI ATTIVITA':			
IMMOBILI	L. 249.229.360	AVANZO ALLE CONSEGNE	L. 24.659.879
CREDITI MINOR REALIZZO	L. 61.349.447	INSUSSISTENZA PASSIVITA':	
		ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	L. 80.365.901
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:			
DEBITI FUORI BILANCIO	L. 721.956.276	SOPRAVVENIENZE ATTIVE:	
MAGGIORI DEBITI	L. 22.124.491	MAGGIOR RICAVO ATTIVITA'	L. 9.276.640
SPESE	L. 79.366.120	CREDITO V/POLLONI	L. 58.118.121
DEBITI VARI	L. 76.000.000	RENDITE:	
		COMPETENZE E PROVENTI VARI	L. 94.837.611
TOTALE COSTI	L. 1.210.025.694	TOTALE RICAVI	L. 267.258.152
		DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	
		(coperto con intervento a carico del Fondo di cui	L. 942.767.542
		all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404)	
		TOTALE A PAREGGIO	L. 1.210.025.694

DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del Consorzio idraulico di terza categoria «Consorzio idraulico di difesa del torrente Parma» - Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei Consorzi di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria «Consorzio idraulico di difesa del torrente Parma» - Parma, sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 42.825.171 ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (*ex* 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria «Consorzio idraulico di difesa del torrente Parma» - Parma, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 42.825.171.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Disavanzo Finale di Liquidazione	42.825.171	Prelevam. dal conto n. 21029 (ex 255), di cui all'art. 14 della legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	42.825.171
----------------------------------	------------	---	------------

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA

SPESE E PERDITE		PROFITTI E RENDITE	
Disavanzo alle Consegne	32.606.627	Insuss. di passività	805.333
Sopravvenienza passiva	11.025.120	Interessi attivi	743
		TOTALE PROFITTI	806.576
		Disavanzo di liquidazione coperto con intervento a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 1404/56	42.825.171
TOTALE SPESE	43.631.747	TOTALE A PAREGGIO	43.631.747

DECRETO 29 dicembre 1997.

Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale del Pio istituto agricolo vogherese «Fondazione Carlo Gallini».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, con il quale il Pio istituto agricolo vogherese «Fondazione Carlo Gallini» è stato soppresso e messo in liquidazione;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Pio istituto agricolo vogherese «Fondazione Carlo Gallini» sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo di L. 112.231.041;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Pio istituto agricolo vogherese «Fondazione Carlo Gallini» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 112.231.041 è devoluto allo Stato e versato unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al Pio istituto agricolo vogherese «Fondazione Carlo Gallini» al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

PIO ISTITUTO AGRICOLO VOGHERESE
"FONDAZIONE CARLO GALLINI"
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	PASSIVITA'
<p>AVANZO DI LIQUIDAZIONE GIACENTE PRESSO IL C/C N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE 1404/1956, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</p>	<p>CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: right;">112.231.041</p>

PIO ISTITUTO AGRICOLO VOGHERESE
 "FONDAZIONE CARLO GALLINI"
 CONTO ECONOMICO

PERDITE	PROFITTI
INSUSSISTENZA DI ATTIVITA'	74.146.248
5.070	AVANZO DI LIQUIDAZIONE
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	38.089.863
112.231.041	SOPRAVVENIENZE ATTIVE
TOTALE	TOTALE
112.236.111	112.236.111

98A7879

DECRETO 26 novembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia del personale della società nuova S.A.T.I.P. (Società autotrasporti interprovinciale Piemontesi) di Cuneo.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso e malattia del personale della società nuova S.A.T.I.P. (Società autotrasporti interprovinciale piemontesi) di Cuneo nonché la relazione illustrativa, dai quali risulta che la gestione delle erogazioni delle indennità economiche di malattia, effettuata per conto dello Stato, si è conclusa con un avanzo di L. 139.183.873, dovuto ai minori sussidi erogati dalla Cassa al personale rispetto ai contributi introitati;

Considerato che il suddetto avanzo è stato versato per L. 110.398.220 alla Tesoreria provinciale di Cuneo, capo X, capitolo 3342, e per L. 28.785.653 alla Tesoreria centrale dello Stato c/c n. 31617004;

Rilevato che per tale Cassa di soccorso in liquidazione si è proceduto, ai sensi della citata legge n. 1404/1956, alle operazioni di consegna e che occorre quindi dichiararne formalmente la chiusura;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della soppressa Cassa di soccorso e malattia del personale della società nuova S.A.T.I.P. (Società autotrasporti interprovinciale piemontesi) di Cuneo è dichiarata chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

DECRETO 26 novembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda provinciale trasporti (A.P.T.) di Gorizia.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.F.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 39, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso dell'Azienda provinciale trasporti (A.P.T.) di Gorizia;

Considerato che per la Cassa di soccorso suddetta l'I.G.E.D. non ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'esercizio finanziario 1979 per un importo di L. 6.346.421 per intervenuta prescrizione del debito nei confronti dell'azienda anticipataria;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda provinciale trasporti (A.P.T.) di Gorizia è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. *Il Ministro:* PINZA

DECRETO 26 novembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia servizi trasporti urbani dell'Azienda elettrica municipalizzata (A.E.M.) di Cremona.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione della Cassa di soccorso e malattia servizi trasporti urbani dell'Azienda elettrica municipalizzata (A.E.M.) di Cremona sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che per la cassa di soccorso suddetta l'I.G.E.D. non ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'esercizio finanziario 1979 per un importo di L. 501.712 per intervenuta prescrizione del debito nei confronti dell'azienda anticipataria;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia servizi trasporti urbani dell'Azienda elettrica municipalizzata (A.E.M.) di Cremona è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 16 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria torrente Cerfone - Monterchi (Arezzo).

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria torrente Cerfone - Monterchi (Arezzo) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dalla quale risulta un avanzo di liquidazione di L. 379.343;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria torrente Cerfone - Monterchi (Arezzo) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 379.343, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al Consorzio idraulico di terza categoria torrente Cerfone - Monterchi (Arezzo), è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

DECRETO 16 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Missioni conto terzi» di pertinenza della Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Missioni conto terzi» (regio decreto 15 novembre 1928, n. 2861) di pertinenza della Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui risulta un avanzo di L. 43.616.315;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione né è prevista la restituzione agli enti erogatori;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Missioni conto terzi» di pertinenza della Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 43.616.315, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla predetta gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, sarà restituito agli enti erogatori.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 16 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Parco Capodimonte - Convenzione 869/87 del 28 novembre 1989 con fondi Agensud».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, la liquidazione delle sopresse gestioni fuori bilancio è stata assunta dall'I.G.E.D. con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti gli atti della gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza beni ambientali e architettonici di Napoli denominata «Parco Capodimonte - Convenzione 869/87 del 28 novembre 1989 con fondi Agensud» nonché la relazione illustrativa;

Rilevato che per tale gestione fuori bilancio in liquidazione si è proceduto, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle operazioni di consegna;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza beni ambientali e architettonici di Napoli e denominata «Parco Capodimonte - Convenzione 869/87 del 28 novembre 1989 con fondi Agensud» è dichiarata chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 20 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Restauro monumenti per itinerari turistici» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici e storici per l'Abruzzo - L'Aquila.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali ed ambientali denominata: «Restauro monumenti per itinerari turistici», fondi Agensud, di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per l'Abruzzo - L'Aquila;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui risulta un avanzo di L. 20.041.436;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Atteso che tale avanzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, va devoluto allo Stato;

Considerato che l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956 stabilisce che i creditori, che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura della gestione liquidatoria, il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Restauro monumenti per itinerari turistici» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per l'Abruzzo - L'Aquila è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 20.041.436, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla predetta gestione fuori bilancio, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 20 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Itinerari turistico culturali nel Mezzogiorno» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 25 novembre 1971 n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Itinerari turistico culturali nel Mezzogiorno», fondi Agensud, di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio;

Atteso che la Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1994, n. 367, ha ritenuto di dover estinguere la contabilità speciale n. 1451, versando le residue disponibilità della gestione fuori bilancio, di L. 50.732.087, al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3518, art. 28;

Considerato che il suddetto importo di L. 50.732.087, quale credito nei confronti dello Stato, è estinto ai sensi dell'art. 15 della legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale espressamente dispone che sono estinti i residui crediti che le gestioni liquidatorie espongono nei confronti dello Stato;

Rilevato pertanto che la gestione liquidatoria chiude senza avanzo con una situazione finanziaria pari a zero;

Decreta:

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Itinerari turistico culturali nel Mezzogiorno» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 20 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio intercomunale di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Secchia tra lo sbocco del torrente Lucenta nel fiume stesso ed il ponte Veggia con sede in Castellarano (Reggio Emilia).

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi di terza categoria;

Visto l'art. 86 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993, da ultimo reiterato con decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, art. 3 comma 7, i cui effetti e rapporti giuridici da esso sorti restano validi secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 56,

Accertato che le operazioni di liquidazione del «Consorzio intercomunale di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Secchia tra lo sbocco del torrente Lucenta nel fiume stesso ed il ponte della Veggia» con sede in Castellarano (Reggio Emilia) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dalla quale risulta un avanzo di liquidazione di L. 15.070.340;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio intercomunale di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Secchia tra lo sbocco del torrente Lucenta nel fiume stesso ed il ponte Veggia con sede in Castellarano (Reggio Emilia) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo di liquidazione di L. 15.070.340 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto Consorzio intercomunale di terza categoria è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (*ex* 255) di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 20 dicembre 1997.

Dichiarazione di chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata «Ricerca sistematica sulle opere d'arte conservate nei musei statali» con fondi C.N.R.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, la liquidazione delle sopresse gestioni fuori bilancio è stata assunta dall'I.G.E.D. con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti gli atti della gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma e denominata «Ricerca sistematica sulle opere d'arte conservate nei musei statali» con fondi C.N.R. nonché la relazione illustrativa dai quali risulta un avanzo di L. 385.364;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma e denominata «Ricerca sistematica sulle opere d'arte conservate nei musei statali» con fondi C.N.R. è dichiarata chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 385.364, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla predetta gestione fuori bilancio, è restituito ai sensi dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 al Consiglio nazionale delle ricerche - C.N.R.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione di chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata «Mostre e restauri nei musei dipendenti dalla Soprintendenza B.A.S. di Napoli con fondi della regione Campania, Banco di Napoli».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, la liquidazione delle sopresse gestioni fuori bilancio è stata assunta dall'I.G.E.D. con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Rilevato che per tale gestione fuori bilancio in liquidazione si è proceduto, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle operazioni di consegna;

Visti gli atti della gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza beni artistici e storici di Napoli denominata «Mostre e restauri nei musei dipendenti dalla Soprintendenza B.A.S. di Napoli con fondi della regione Campania, Banco di Napoli» nonché la relazione illustrativa dalla quale risulta che la gestione chiude con bilancio in pareggio;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli e denominata «Mostre e restauri nei musei dipendenti dalla Soprintendenza B.A.S. di Napoli con fondi della regione Campania, Banco di Napoli» è dichiarata chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria «Correntiva e Corella» di Pasiano (Pordenone).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria «Correntiva e Corella» di Pasiano (Pordenone) dalla quale risulta che la gestione chiude con un avanzo di liquidazione di L. 11.104.273;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria «Correntiva e Corella» di Pasiano (Pordenone) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 11.104.273 cui vanno aggiunti gli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto, è devoluto allo Stato e sarà versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Trebbia (Piacenza).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Trebbia (Piacenza) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dalla quale risulta un avanzo di liquidazione di L. 73.193.647;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Trebbia (Piacenza) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 73.193.647 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda sinistra del fiume Trebbia (Piacenza), è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255) di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda destra del fiume Trebbia (Piacenza).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda destra del fiume Trebbia (Piacenza) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dalla quale risulta un avanzo di liquidazione di L. 31.151.768;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda destra del fiume Trebbia (Piacenza) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 31.151.768 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa della sponda destra del fiume Trebbia (Piacenza), è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255) di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Archivi della scienza e della tecnica» - contabilità speciale n. 1617 - con fondi C.N.R.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, la liquidazione delle sopresse gestioni fuori bilancio è stata assunta dall'I.G.E.D. con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti gli atti della gestione fuori bilancio esistente presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - Archivio centrale dello Stato con sede in Roma e denominata «Archivi della scienza e della tecnica» - contabilità speciale n. 1617 - con fondi C.N.R. nonché la relazione illustrativa dai quali risulta un avanzo di L. 49.965.562;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - Archivio centrale dello Stato con sede in Roma e denominata «Archivi della scienza e della tecnica» - contabilità speciale n. 1617 con fondi C.N.R. è dichiarata chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 49.965.562, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla predetta gestione fuori bilancio, è restituito ai sensi dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, al Consiglio nazionale delle ricerche - C.N.R.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Spese generali di funzionamento - contabilità speciale n. 1394/4» presso la Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dei beni culturali ed ambientali e denominata «Spese generali di funzionamento-contabilità speciale n. 1394/4» presso la Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Spese generali di funzionamento - contabilità speciale n. 1394/4» presso la Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 4.551 è devoluto allo Stato e versato — unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima — al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita con fondi Programma operativo plurifondo (P.O.P.) - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Regione Campania - CEE.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, la liquidazione delle sopresse gestioni fuori bilancio è stata assunta dall'I.G.E.D. con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti gli atti della gestione fuori bilancio esistente istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento - Fondi programma operativo plurifondo (P.O.P.) - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Regione Campania - CEE nonché la relazione illustrativa;

Rilevato che per tale gestione fuori bilancio in liquidazione si è proceduto, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle operazioni di consegna;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956 e considerato che non sussistono ulteriori operazioni liquidatorie da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento con fondi Programma operativo plurifondo (P.O.P.) - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Regione Campania - CEE è dichiarata chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Restauri e sistemazioni musei di Capodimonte - San Martino e Floridiana».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, la liquidazione delle sopresse gestioni fuori bilancio è stata assunta dall'I.G.E.D. con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Rilevato che per tale gestione fuori bilancio in liquidazione si è proceduto, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle operazioni di consegna;

Visti gli atti della gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza beni artistici e storici di Napoli denominata «Restauri e sistemazioni musei di Capodimonte - San Martino e Floridiana» nonché la relazione illustrativa dalla quale risulta che la gestione chiude con bilancio in pareggio;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli e denominata «Restauri e sistemazioni musei di Capodimonte - San Martino e Floridiana» è dichiarata chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Interventi finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Lavori di sistemazione museografica del Museo garibaldino di Caprera-La Maddalena (Sassari).

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali ed ambientali denominata: «Interventi finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Lavori di sistemazione museografica del Museo garibaldino di Caprera-La Maddalena (Sassari)» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui risulta un avanzo di L. 550.408, arrotondato a L. 550.410;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Atteso che tale avanzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, va devoluto allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Interventi finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Lavori di sistemazione museografica del Museo garibaldino di Caprera-La Maddalena (Sassari)» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione dell'importo di L. 550.410, è devoluto allo Stato e versato — unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima — al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Formazione e storia delle collezioni estensi. Nascita e sviluppo della Galleria nazionale di Modena».

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali ed ambientali denominata: «Formazione e storia delle collezioni estensi. Nascita e sviluppo della Galleria nazionale di Modena» - fondi C.N.R. - di pertinenza della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata da cui risulta un avanzo di L. 376.350;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione ne è prevista la restituzione all'ente erogatore, Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Formazione e storia delle collezioni estensi. Nascita e sviluppo della Galleria nazionale di Modena», di pertinenza della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione dell'importo di L. 376.350, comprensivo degli interessi maturati contestualmente alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla predetta gestione fuori bilancio, sarà restituito ai sensi dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Chiusura della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa del fiume Trebbia dal Ponte di Savignano al Ponte di San Martino (Piacenza).

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e successive reiterazioni, concernenti «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520/1993, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa del fiume Trebbia dal Ponte di Savignano al Ponte di San Martino (Piacenza) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dalla quale risulta un avanzo di liquidazione di L. 21.540.556;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa del fiume Trebbia dal Ponte di Savignano al Ponte di San Martino (Piacenza) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 21.540.556 unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa del fiume Trebbia dal Ponte di Savignano al Ponte di San Martino (Piacenza), è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (*ex* 255) di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

p. *Il Ministro*: PINZA

98A7880

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651470/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 2 5 0 2 1 4 1 9 8 *

L. 12.000